



Città di
GALLARATE
Assessorato alla Sicurezza



MONOPATTINO A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Cosa sapere



CARATTERISTICHE TECNICHE



Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

a) gli elementi indicati nell'allegato I annesso al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 162 del 12 luglio 2019, e segnatamente

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. manico | 11. ruote (2 ruote) |
| 2. leva del freno | 12. telaio |
| 3. acceleratore | 13. pedana |
| 4. display di controllo | 14. forcella posteriore |
| 5. manubrio | 15. gruppo di frenatura principale |
| 6. cavo elettrico o freno | 16. motore |
| 7. sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio | 17. trasmissione |
| 8. piantone dello sterzo | 18. batteria |
| 9. head tube (collegamento forcella-telaio) | 19. parafango |
| 10. forcella anteriore | 20. rotellina |
| | 21. manico per il trasporto |

CARATTERISTICHE TECNICHE

- b) è privo di posto a sedere;
- c) è munito di motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- d) è munito di segnalatore acustico;
- e) è munito di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità massimi ammessi (6 Km/h nelle aree pedonale e 20 Km/h nelle altre aree, nelle quali è ammessa la circolazione);
- f) è munito di marcatura «CE» prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.



CARATTERISTICHE TECNICHE

N.B. Le caratteristiche di cui ai precedenti punti 10), 11), 12) e 14 saranno obbligatorie per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia a far data dal 30 settembre 2022. Invece, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere regolarizzati entro il 1° gennaio 2024.




A far data dal **30 settembre 2022**, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che siano stati commercializzati in Italia dal medesimo 30 settembre 2022, dovranno presentare anche le seguenti caratteristiche:

- 1) ruote munite di pneumatici;
- 2) diametro delle ruote non inferiore a 203,2 mm (8");
- 3) pneumatici dotati di battistrada;
- 4) spessore del battistrada tale, da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso;
- 5) lunghezza massima pari a 2.000 mm;
- 6) larghezza massima nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, pari a 750 mm;
- 7) altezza massima pari a 1.500 mm;
- 8) massa massima in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) pari a 40 kg.
- 9) etichette, che riportino in modo chiaro il carico massimo, che può sopportare in normali condizioni di uso;
- 10) freno su entrambe le ruote;
11. dispositivo frenante indipendente per ciascun asse e tale, da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
12. dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, tali da agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione), sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione;
13. segnalatore acustico, il cui suono deve essere di intensità tale, da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza;
14. indicatori luminosi di svolta di color giallo ambra posti simmetricamente sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra (nel caso in cui vengano posizionati in modo tale, da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente sono sufficienti solo due indicatori di svolta);
15. una luce bianca o gialla anteriore ed una luce rossa posteriore, entrambe a luce fissa;
16. catadiottri rossi posteriori;
17. catadiottri gialli applicati sui lati.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE

- Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti.
- I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.



VISIBILITÀ DEL CONDUCENTE


Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4^{ter} dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285.

LIMITI DI ETÀ

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.


USO DEL CASCO PROTETTIVO

I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080



NORME DI COMPORTAMENTO

- È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
- È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
- I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.




CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.




LIMITI DI VELOCITÀ

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h, quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione ammessa.

SOSTA SUL MARCIAPIEDE


È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.




EQUIPARAZIONE AI VELOCIPEDI

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dalla normativa di specialità (Legge 27 dicembre 2019 n° 160, articolo 1, commi 75 – 75 *vicies-ter*, Decreto del direttore generale della motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, contenente «*Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica*»*), sono equiparati ai velocipedi

(*) Nonostante che ancora non sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il decreto avrà comunque applicazione a far data dal 30 settembre 2022.





Città di
GALLARATE
Assessorato alla Sicurezza



Campagna #usalabiclettainsicurezza 2022/2023